



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 30/05/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore 20:30 presso la Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone n. 1.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CANEPA MONICA	X	
3	GENTA LORENZO	X	
4	IOZZO ISABELLA	X	
5	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
6	PASTORINO SIMONE	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	SECHI CRISTIANA	X	
9	VALLE MATILDE	X	
10	CAVIGLIA BARDINI LORENZO		X
11	CICCARELLI CAMILLA	X	
12	PENDOLA FRANCESCO	X	
13	SPIGA SALVATORE	X	
Totale		12	1

Partecipano con diritto di parola gli Assessori Esterni: Sig.ra **Veruska SCHOEPP** e Sig. **Gian Luca GIUDICE**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rinviando all'art. 151 comma 1, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RAMMENTATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze acquisita nella medesima seduta, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte dei Comuni al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto "Milleproroghe" n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;

VISTO l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, (di seguito Regolamento IMU) e s.m.i.;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la definizione di abitazione principale fornita dal Legislatore all'art. 1 co. 741 L. 160/2019 come modificato dall'art. 5 *decies* D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2021 n. 215;

RICHIAMATE le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 3 del Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2020;

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

TENUTO CONTO, inoltre, che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

DATO ATTO che l'art. 1, della Legge 30/12/2020 n. 178, ha previsto al comma 48, che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'*articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160*, è applicata nella misura della metà;

RILEVATO che l'art. 1 co. 743 Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ha disposto, limitatamente all'anno 2022, la riduzione al 37,5% dell'IMU prevista dall'art. 1 co. 48 L. 178/2020 sopra richiamata;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 78 co. 3 D.L. 104 del 14/08/2020 ha previsto l'esonero dal versamento IMU, limitatamente per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTA la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata in G.U. n. 141, Suppl. Ord. n. 53, del 18 giugno 1993, nella quale il Comune di

Spotorno è considerato comune montano e pertanto i terreni ivi presenti sono esenti dall'imposta;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 754, della Legge 27/12/2019 n. 160 dispone che l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86%, con facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al suo azzeramento, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1%, con la sola possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% ovvero di ridurla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

TENUTO CONTO che l'aliquota pari allo 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) era applicabile, ai sensi dell'art. 1 co. 751 L. 160/2019, solo fino all'anno 2021 e che quindi dal 1° gennaio 2022 i suddetti fabbricati sono esenti dall'IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale recita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale recita testualmente: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

RICHIAMATA la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”*, la quale ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al comma 756. Nella medesima ottica deve essere letto, a ben guardare, il comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale – nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it – richiede, con riferimento alle aliquote, l’inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757. Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

RILEVATO che, al momento della redazione del presente provvedimento, il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è ancora stato emanato e che, pertanto, è possibile approvare le aliquote per l’anno 2022 secondo i criteri e le metodologie adottati negli anni precedenti;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2021;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione dell'IMU, per l'anno 2022, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di Bilancio ed in ossequio alla trasparenza amministrativa;

RITENUTO, in ogni caso che, ai fini del contenimento della pressione fiscale, non è intenzione dell'Amministrazione voler aumentare le aliquote approvate per l'anno 2021, già peraltro applicate anche per gli anni precedenti in occasione del previgente tributo comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.,

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 3 (Camilla CICCARELLI, Francesco PENDOLA, Salvatore SPIGA), su 12 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022, così come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,35 %	200 €
Unità immobiliari e relative pertinenze ⁽¹⁾ locatate con contratto registrato a soggetti che vi acquisiscono la residenza e la adibiscono ad abitazione principale ⁽²⁾	0,60 %	
Unità immobiliare e relative pertinenze ⁽¹⁾ concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi stabiliscono la propria residenza e le adibiscono ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato ⁽²⁾	0,60 %	
Unità immobiliari accatastate nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe	0,80 %	
Unità immobiliari accatastate nella categoria catastale D ⁽³⁾	0,80 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993	0,00 %	
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli	1,06 %	

⁽¹⁾ Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

⁽²⁾ L'applicazione delle aliquote agevolate è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione IMU resa al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, indicando la tipologia del contratto, gli estremi degli immobili concessi in locazione o comodato, il nominativo del locatario e confermando che quest'ultimo adibisce i locali ad abitazione principale. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate.

⁽³⁾ Per tali immobili è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille), mentre è riservata al Comune la differenza d'imposta tra l'aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella deliberata dal Comune dello 0,80% (8 per mille).

2. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;
3. di dare atto che, al momento della redazione del presente provvedimento, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 756, art. 1, Legge n. 160/2019, non risulta essere stato emanato e che, pertanto le aliquote per l'anno 2022 vengono deliberate sulla base e con le modalità previste dalle disposizioni normative ad oggi vigenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i. (Risoluzione MEF n. 1/DF del 18/02/2020);
5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 3 (Camilla CICCARELLI, Francesco PENDOLA, Salvatore SPIGA), su 12 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 06/05/2022

—

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 06/05/2022

Michela Costabile / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -
SPORTELLO DEL CITTADINO

—



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 06/05/2022

—

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/05/2022

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA
2 - SPORTELLO DEL CITTADINO del
Servizio Finanziario

—